



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania

(Sezione Quarta)

475 DEL 25/02/2010

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 5832 del 2009, proposto da:
OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avv. Luciana Rossi, con
domicilio eletto presso Luciana Rossi in Napoli, via Posillipo N. 77;

contro

Comune di San Leucio del Sannio, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo
Papa, con domicilio eletto presso Raffaele Anatriello in Napoli, via A.
Labriola, Parco Fiorito; Asl 103 - Benevento 1, rappresentato e difeso
dall'avv. Antonio Costantini, con domicilio eletto presso Antonio Mennitto in
Napoli, via Marina 19/C c/o Avv.Reg.;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della nota n. 4716 dell' 11.09.2009 di rigetto richiesta per l'assegnazione di un'
assistente alla comunicazione per l' integrazione scolastica;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Leucio del Sannio;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl 103 - Benevento 1;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24/02/2010 il dott. Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che il Comune resistente non ha ottemperato all'ordinanza cautelare n. 2831 del 9 dicembre 2009, con cui si ordinava il riesame all'Amministrazione, in considerazione della circostanza che non erano state indicate le difficoltà finanziarie dell'Ente nonché della circostanza che non era stato esperito il tentativo del ricorso alle risorse di cui all'art.9 comma 2 della legge n. 104/92;

rilevato infatti che la Giunta Municipale con deliberazione del 15 febbraio 2010 si è limitata a dare atto della disponibilità ad attivare l'intervento nei limiti di cui al verbale del Coordinamento istituzionale datato 23/11/2010 (con spesa almeno parzialmente a carico degli istanti) senza indicare le indisponibilità finanziarie, dell'Ente, ma limitandosi a rinviare all'attestazione del responsabile del servizio finanziario;

rilevato che in detta attestazione si dà atto della sola insussistenza della spesa per la voce "assistenza ai minorati privi di ipoacusia";

rilevato inoltre che nella citata delibera di giunta non è prevista la decorrenza del servizio;

ritenuto pertanto che l'Amministrazione debba provvedere a riesaminare l'istanza di parte ricorrente, nei sensi di cui alla precedente ordinanza

cautelare, previa adozione dei necessari provvedimenti di spesa, nel termine di trenta giorni dalla notifica della presente ordinanza ovvero dalla comunicazione in via amministrativa se precedente;

P.Q.M.

Accoglie nei sensi di cui in motivazione l'istanza di sospensiva.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24/02/2010 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Domenico Nappi, Presidente

Achille Sinatra, Primo Referendario

Diana Caminiti, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/02/2010

IL SEGRETARIO